

**Statuto**  
**dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino**  
(del 18 giugno 2015)

**I NORME GENERALI**

**Generalità**

**Art. 1** L'Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 15 della Legge sul notariato (LN).

**Sede, recapito**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.  
<sup>2</sup>Il suo recapito è presso il segretario.

**Scopo**

**Art. 3** L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all'osservanza della collegialità fra i notai, presta concorso all'autorità per questioni generali e particolari del notariato e dell'amministrazione.

**Compiti**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'Ordine esercita tutti i poteri e i compiti conferitigli dalla legge.  
<sup>2</sup>L'Ordine emana le norme deontologiche che servono quale base per le regole professionali e per l'interpretazione delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sul notariato.  
<sup>3</sup>L'Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali del notariato e dell'amministrazione, per preparare atti legislativi nel settore, per organizzare gli esami di notariato e la formazione professionale dei notai e dei praticanti.  
<sup>4</sup>L'Ordine propone i nominativi dei notai chiamati a far parte delle commissioni per il notariato, esaminatrice e di disciplina, come pure degli ispettori notarili.  
<sup>5</sup>L'Ordine cura e organizza la formazione continua dei propri membri.

**Membri, tassa annuale**

**Art. 5** <sup>1</sup>I notai iscritti nel registro cantonale fanno obbligatoriamente parte dell'Ordine.  
<sup>2</sup>Ogni membro è tenuto al pagamento della tassa annuale fissata dall'Assemblea. Il mancato pagamento costituisce una violazione professionale.  
<sup>3</sup>La tassa annuale è integralmente dovuta indipendentemente dalla data di entrata o di uscita dall'Ordine nel corso dell'anno.

**II ORGANIZZAZIONE**

**Organi**

**Art. 6** Organi dell'Ordine sono:  
– l'Assemblea,  
– il Consiglio,  
– la Commissione di revisione.

**III ASSEMBLEA**

**Competenze**

**Art. 7** 1L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.

2Adotta lo statuto, le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto d'attività, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.

#### **Convocazione**

**Art. 8** 1L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell'Ordine.

2È convocata dal Consiglio, con l'indicazione delle trattande.

#### **Deliberazioni**

**Art. 9** L'Assemblea delibera validamente sugli oggetti all'ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.

### **IV CONSIGLIO**

#### **Composizione e organizzazione**

**Art. 10** 1Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Ordine.

2È composto di cinque fino a sette membri.

3Presidente e vice presidente sono eletti dall'Assemblea.

4Per il resto si organizza in modo autonomo.

#### **Carica**

**Art. 11** 1I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

2In caso di vacanza per dimissioni o altro, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente.

#### **Competenze**

**Art. 12** 1Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità

2In particolare esegue le decisioni dell'Assemblea, istituisce commissioni speciali, studia, propone e preavvisa le questioni che rientrano nella sfera di attività dell'Ordine, mantiene i contatti con la Federazione Svizzera dei Notai e con le autorità, tutela il libero esercizio e la dignità della professione.

#### **Convocazioni e deliberazioni**

**Art. 13** 1Il Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.

2Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

#### **Rappresentanza**

**Art. 14** L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario.

### **V COMMISSIONE DI REVISIONE**

#### **Composizione carica e compiti**

**Art. 15** 1La Commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i membri del Consiglio.

2I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

3Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'Assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.

## VI NORME GENERALI E FINALI

### Indennità

**Art. 16** <sup>1</sup>Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza.

<sup>2</sup>Il Consiglio fissa annualmente le indennità, tra le quali quelle forfettarie per il presidente e il segretario.

### Diritto suppletorio

**Art. 17** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

### Disposizione finale

**Art. 18** Il presente statuto, adottato dall'Assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore<sup>1</sup> dopo l'approvazione da parte della Commissione per il notariato, abrogando quello del 17 giugno 1972.

Pubblicato nel BU **2015**, 459.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 461.